COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

27.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2840) 211

Gargani Giuseppe, *Presidente* 211, 212, 213, 214

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 212, 214

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 213

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 212

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578) 316

Gargani Giuseppe, *Presidente* 216, 219

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 219

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 218

Diana Lino (gruppo DC) *Relatore* 218

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Riz ed altri: Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2568) 214

Gargani Giuseppe, *Presidente* 214, 215

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 215

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 215

Paganelli Ettore (gruppo DC), *Relatore* 214

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Riz ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2443) 219

Gargani Giuseppe, *Presidente* 219

Sostituzioni:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 211

Sull'ordine dei lavori:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 219, 220

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 220

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 220

Votazioni nominali:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 214, 215, 219

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento i deputati Vairo, Sorice, Margutti, Scavone, Scarlato e Romano sono sostituiti rispettivamente dai deputati Binetti, Caroli, Perani, Leccisi, Manfredi e Tognoli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 giugno 1993.

Ricordo che nella seduta del 22 luglio scorso era stata aperta la discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che la I e la V Commissione, rispettivamente in data 29 luglio e 3 agosto hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo e dell'annessa tabella B:

ART. 1.

1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di 600 unità, da assumere in data non anteriore al 1o gennaio 1995.

2. La tabella B annessa al decretolegge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti ».

TABELLA B
(prevista all'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente: 1;

Procuratore generale presso la corte di cassazione, presidente aggiunto alla corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche: 3;

Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati: 112;

Consiglieri della corte di cassazione ed equiparati: 616;

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati: 8.227;

Uditori giudiziari: 150;

Totale: 9.109.

GIANFRANCO ANEDDA. Desideravo chiedere al Governo quale sarà, nel caso in cui venga approvato l'articolo 1, il limite massimo di età per entrare in magistratura. Potrebbe accadere che una persona, conseguita l'abilitazione alla professione di procuratore legale all'età di 39 anni, sostenga il concorso in magistratura anche a 44.

Ritengo inoltre che sarebbe stato opportuno fare riferimento non solo all'abilitazione ma anche ad un periodo minimo di esercizio della professione forense. Il sottosegretario sa bene che, sulla base dell'ordinamento attualmente vigente, una volta esercitati i due anni di pratica forense, è possibile sostenere l'esame di procuratore legale anche dopo un indeterminato numero di anni. Può accadere così che una persona eserciti da giovane i due anni di pratica forense e poi vada a lavorare presso l'ufficio del catasto; luogo sicuramente nobile ma nel quale non si tratta di diritto. Questi a 39 anni decide di sostenere l'esame per procuratore legale: considerata l'estrema facilità con cui si consegue l'abilitazione visto che l'esame si sostiene addirittura con i codici commentati, quella persona a 44 anni acquisirà il diritto a diventare magistrato.

Desidero pertanto chiedere se il Governo sarebbe contrario a precisare nell'articolo 1 che l'elevazione del limite di età si ha in favore di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale ed esercitato effettivamente la professione forense per due anni.

La norma così risulterebbe sicuramente più efficace perché introdurrebbe un concreto requisito di capacità che giustifica l'elevazione del limite di età; requisito che non può essere rappresentato dal semplice esito positivo del concorso per procuratore. È inutile ricordare una storia che conosciamo tutti: il concorso si dà per mille ragioni e si supera per duemila e una. Il nostro obiettivo deve essere anche quello di agevolare l'ingresso in magistratura di persone già validamente inserite nell'ambito professionale legale.

PRESIDENTE. Può darsi che la mia sia un'interpretazione per così dire « creativa », ma vorrei sapere se – e faccio questo rilievo nella mia responsabilità di presidente della Commissione – questa legge miri davvero ad incrementare la domanda e quindi la partecipazione ai concorsi.

Mi chiedo, infatti, se sia possibile immaginare che un magistrato faccia l'uditore a 45 anni e vada in Corte d'appello a 60. Visto che lo scorrimento di carriera oggi avviene sulla base dell'età, non vorrei che chi entra in magistratura a 45 anni venga equiparato a chi ha la stessa età ma vi è entrato parecchi anni prima. Ritengo che sia concreto il rischio di un'accelerazione della carriera e pertanto desidero che questa mia osservazione resti a verbale per futura memoria.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Io stesso provengo da un'altra amministrazione e so che non è possibile riscattare, a fini di carriera, gli anni di lavoro altrove precedentemente prestati.

Desidero comunque far presente che già oggi è possibile l'ingresso in magistratura in età avanzata di persone provenienti da altre amministrazioni dello Stato per le quali, se non erro, non esiste limite di età. Conosco personalmente magistrati entrati molto tardi in carriera che non hanno seguito l'intera progressione come chi vi accede ad esempio a 25 o 26 anni; ricordo addirittura alcuni *ex* funzionari dello Stato che hanno sostenuto il concorso in magistratura a 49-50 anni: sono fatti rari, di cui però porto diretta testimonianza.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'onorevole Anedda mi consenta di dirgli che viene acquisito soltanto il diritto a sostenere il concorso oltre il limite di età normalmente previsto.

La ragione della norma in oggetto è di tutta evidenza. Si ritiene che non sempre sia concretamente possibile reclutare dall'università il numero necessario di magistrati. Pertanto, per chi ha dato una qualche dimostrazione di preparazione perché ha superato il concorso di procuratore legale, viene elevato di cinque anni il limite di età previsto per la partecipazione al concorso in magistratura.

Questa specificazione mi sembra fughi anche le preoccupazioni del presidente in tema di progressione di carriera che rimane uguale per tutti. L'unico inconveniente derivante dalla normativa proposta è che chi entra in magistratura a 45 anni sa che farà una carriera di 27; analogamente, chi fino ad oggi poteva entrare in magistratura non oltre i 40 anni accettava una carriera di 30-32 anni. Considerato l'appiattimento della progressione di carriera, il danno risulta modesto e viene accettato dagli interessati. Francamente, mi sorprende che queste riserve siano state avanzate proprio da colleghi provenienti dal mondo forense.

Il Governo, e quindi lo Stato, intendono raggiungere due obiettivi: incrementare la domanda e contemporaneamente fare opera di giustizia perché, in definitiva, chi ha superato il concorso di procuratore legale in un certo qual modo ha dato prova di sapersi muovere nell'ambito dell'applicazione del diritto.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al Governo se conferma quanto detto dall'onorevole Imposimato circa l'inesistenza di limiti di età per quei funzionari che provengano dall'amministrazione dello Stato.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me non risulta, ma francamente non sono nelle condizioni di essere categorico perché non conosco a menadito l'ordinamento giudiziario. Però, anche se ciò fosse possibile, non inficerebbe la norma in questione che eleva l'età utile per la partecipazione al concorso per soggetti non provenienti da altre amministrazioni o per i quali comunque non rileva quest'ultima qualifica ma soltanto quella di aver sostenuto e superato l'esame di procuratore legale.

Da ultimo, vorrei invitare l'onorevole Anedda a non formalizzare la proposta relativa alla introduzione dell'ulteriore requisito dell'esercizio per due anni della professione forense ai fini della elevazione del limite di età. Quanto egli obietta è sicuramente ragionevole, ma voglio ricordare a tutti i colleghi che il provvedimento, peraltro già approvato dal Senato, non è soltanto equilibrato ma estremamente urgente perché consente di iniziare a bandire, a partire dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'immissione di seicento magistrati nel ruolo organico del personale di magistratura.

Tutti lamentiamo la mancata celebrazione dei processi e la lentezza nello svolgimento dei giudizi: l'approvazione di un eventuale emendamento comporterebbe la perdita di almeno tre preziosissimi mesi. Non dimentichiamo che abbiamo dovuto fare dei veri e propri « salti mortali » per ottenere i pareri delle competenti Commissioni. Per tutte queste ragioni, pur essendo ben consapevole della validità delle ragioni addotte, prego nuovamente l'onorevole Anedda di non tradurle in un emendamento.

GIANFRANCO ANEDDA. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 1 perché, pur essendo favorevole ai primi tre commi, nutro diverse perplessità sull'ultimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con l'annessa tabella B.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2, ultimo del provvedimento, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 2840.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2840):

Presenti	25
Votanti	22
Astenuti	3
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	22
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abbate, Casini Carlo, D'Acquisto, D'Alia, Diana, Farigu, Gargani, Gaspari, Imposimato, Lazzati, Perani, Martucci, Mastrantuono, Paganelli, Polidoro, Polizio, Tognoli, Manfredi, Leccisi, Caroli, Taradash e Binetti.

Si sono astenuti: Anedda, Paggini e Senese.

Discussione della proposta di legge senatori Riz ed altri: Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Riz, Rubner e Karl Ferrari: « Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 aprile 1993.

Ricordo che la proposta di legge, esaminata dalla nostra Commissione in sede referente il 9 giugno 1993, è stata trasferita in sede legislativa dall'Assemblea il 30 luglio scorso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Paganelli ha facoltà di svolgere la relazione.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Nel rinviare alla relazione svolta in sede

referente, ricordo soltanto che con la legge n. 335 del 1991 è stata istituita in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento, con la conseguente devoluzione dei provvedimenti civili e penali. Ci si era dimenticati, però, di specificare che sarebbero stati devoluti anche i provvedimenti provenienti dalla pretura circondariale di Bolzano.

La proposta di legge – della quale raccomando la rapida approvazione – è dunque volta a riparare ad una evidente omissione della richiamata legge n. 335.

GIANFRANCO ANEDDA. Le finalità della proposta di legge sono sicuramente condivisibili per cui anch'io auspico che essa venga rapidamente approvata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo auspica una rapida approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione, in data 1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: « dal tribunale di Bolzano » sono inserite le seguenti: « , nonché dalla pretura circondariale di Bolzano, ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 2568.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Riz ed altri: « Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2568):

Presenti	25
Votanti	22
Astenuti	3
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	21
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abbate, Anedda, Casini Carlo, D'Acquisto, D'Alia, Diana, Farigu, Gargani, Gaspari, Lazzati, Perani, Martucci, Mastrantuono, Paganelli, Polidoro, Polizio, Tognoli, Manfredi, Leccisi, Caroli e Binetti.

Ha votato no: Imposimato.

Si sono astenuti: Paggini, Senese e Taradash.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria ».

Ricordo che nella seduta del 29 giugno scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che il 6 luglio la Commissione aveva deliberato la trasmissione di alcuni emendamenti alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Ricordo altresì che nella seduta del 29 luglio la presidenza, dietro richiesta del Governo, si era fatta carico di sollecitare ancora una volta le Commissioni competenti alla espressione dei pareri medesimi.

Comunico, quindi, che la I Commissione, in data 7 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 si sottolinea l'opportunità di sostituire l'espressione "docenti universitari" con la seguente "professori universitari di ruolo";

si sottolinea l'opportunità di rendere maggiormente congrui gli incentivi per la partecipazione alle Commissioni esaminatrici;

si valuti l'opportunità di prevedere, nella fase iniziale delle procedure concorsuali, prove selettive da svolgersi in sedi decentrate ».

Comunico altresì che la I Commissione, in data 21 luglio ha adottato la seguente decisione in merito agli emendamenti trasmessi:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 10.1 e

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.01

con la seguente osservazione:

sia prevista la prova scritta di diritto romano, assieme a quella di diritto civile, dal momento che la complessità dell'attività svolta dai magistrati richiede anche piena consapevolezza delle radici storiche del nostro ordinamento giuridico ».

Comunico che la V Commissione, in data 29 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sul testo e sugli emendamenti 1.1, 1.01, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 e 10.1 ».

Comunico infine che la XI Commissione, in data 28 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare al comma 2 dell'articolo 8, che la fruizione dei giorni di ferie residue può essere consentita durante lo svolgimento dalle procedure concorsuali, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dei lavori della Commissione, esclusivamente nel caso in cui il periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali sia di durata inferiore al periodo di congedo ordinario spettante.

Nulla osta relativamente agli emendamenti trasmessi dalla Commissione ».

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

« ART. 125. – *(Svolgimento del concorso).* — 1. Il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno.

2. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, che la presiede, da quattordici magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello, nominati tra coloro che non abbiano fatto parte delle commissioni esaminatrici dei due concorsi precedentemente banditi, nonché da sei docenti universitari di materie giuridiche.

Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

5. La commissione o la sottocommissione legge i temi di ogni candidato assegnando ad essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'articolo 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'articolo 123 del presente ordinamento. I temi di ciascun candidato sono esaminati collegialmente dalla stessa sottocommissione.

6. Se la valutazione di insufficienza è deliberata a maggioranza ed un commissario lo richieda, la deliberazione definitiva è presa immediatamente dalla commissione plenaria.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso ad essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 2, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie.

10. Per i docenti universitari la nomina a componente della commissione esammatrice comporta l'esonero dall'insegnamento sino al definitivo espletamento del concorso.

11. Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati addetti al Ministero ».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo le parole il concorso ha luogo *aggiungere le seguenti* , limitatamente alla prova preselettiva, nelle sedi di discretto e, per le prove scritte e orali.

1. 1.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 123 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così sostituito:

« ART. 123. – *(Concorso per uditore giudiziario).* — 1. La nomina ad uditore

giudiziario si consegue mediante un concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova preselettiva, scritta e anomina, stabilita con regolamento emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, nonché:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo.

3. Ciascuna prova può contenere riferimenti al diritto Costituzionale e quella di diritto civile anche al diritto romano.

4. In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e diritto ecclesiastico;

2) diritto civile e romano;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo;

7) diritto intermazionale e comunitario ed elementi di informatica.

5. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che conseguono l'idoneità alle prova preselettiva.

6. Sono ammessi alla prova orali i candidati che ottengano non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

7. Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

8. Non sono ammesse frazioni di punto ».

1. 01.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Correnti, Cesetti, De Simone, Imposimato.

LINO DIANA, *Relatore*. Desidero ricordare ai colleghi che gli emendamenti presentati all'intero provvedimento si riassumono in sostanza in due proposte di innovazione: la prima è quella dell'introduzione di una prova preselettiva da tenersi nei singoli distretti di corte d'appello; gli ammessi sosterrebbero poi la prova finale in sede unica nazionale. La seconda consiste nell'incrementare le indennità ed i gettoni spettanti ai componenti la commissione d'esame, con particolare riferimento ai docenti universitari. L'elevazione è sostanziosa e mira a rendere più appetibile per queste categorie professionali la partecipazione reale ed assidua ai lavori della commissione di concorso.

Indubbiamente, la prova preselettiva, di cui all'emendamento Colaianni 1.1 ed all'articolo aggiuntivo Colaianni 1.01 potrebbe consentire di alleggerire la platea dei candidati finali. A mio modo di vedere però, una tale previsione, impegnando tutti i distretti di corte d'appello, rischierebbero di intasarne l'attività. Pertanto, pur consapevole dei benefici che potrebbero derivare da una simile innovazione, non posso non far presente anche i riflessi negativi sulla dinamica complessiva dei concorsi stessi. Per questa ragione, esprimo parere contrario sugli emendamenti riguardanti la prova preselettiva.

Non ho niente da obiettare, invece, su quegli emendamenti – che non incidono sull'impianto del disegno di legge – volti ad elevare la misura dei compensi per i commissari, visto che la competente Commissione bilancio ha espresso sugli stessi parere favorevole.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, allo scopo precipuo di valutarne i riflessi sui tempi e sulle modalità del reclutamento dei magistrati, chiede un breve rinvio della discussione per verificare la possibilità di introdurre nell'ordinamento norme, certo non di scarsa portata, che prevedono una prova preselettiva.

GIANFRANCO ANEDDA. Poiché il Governo chiede di disporre di un po' di tempo per valutare la portata pratica degli emendamenti, con il consenso dei presentatori – tra i quali mi inserisco con scarso titolo – suggerirei al Governo di verificare se è possibile studiare una forma di preselezione computerizzata.

Infatti, se una tale preselezione viene effettuata con i tradizionali sistemi, si otterrà soltanto il risultato di ritardare il concorso stesso di almeno un anno. Una rapida anche se non perfetta preselezione, effettuata per l'appunto attraverso una prova computerizzata, potrebbe invece rappresentare un valido filtro, anche se forse non il migliore possibile. Preannuncio sin d'ora che una simile impostazione troverebbe l'assenso del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Vista la richiesta del Governo, sulla quale non sono state sollevate obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Riz ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge senatori Riz ed altri: « Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 marzo 1993.

Ricordo che nella seduta del 29 luglio scorso si era proceduto alla votazione per appello nominale e che la Commissione non era in numero legale per deliberare.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 2443.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Riz ed altri: « Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2443):

Presenti	25
Votanti	22
Astenuti	2
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	23
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abbate, Anedda, Casini Carlo, D'acquisto, D'Alia, Diana, Farigu, Gargani, Gaspari, Imposimato, Lazzati, Perani, Mastrantuono, Paganelli, Paggini, Polidoro, Polizio, Tognoli, Manfredi, Leccisi, Senese, Caroli e Binetti.

Si sono astenuti: Martucci e Taradash.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Vista la concomitanza di votazioni qualificate in Assemblea, non possiamo che rinviare a domani la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno. Tra questi vi è l'inizio della discussione delle proposte di legge concernenti norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato alle quali sono stati presentati numerosi emendamenti che comunque non mettono in forse la struttura dei provvedimenti. Pertanto, considerata la delicatezza e la complessità della materia ritengo utile prevedere fin d'ora che la Commissione possa domani continuare i propri lavori anche in seduta notturna.

In questo modo potremo completare l'iter del disegno di legge n. 2578 per il quale il Governo ha chiesto un breve rinvio per svolgere approfondimenti sugli emendamenti presentati ed avviare a conclusione anche quello dei provvedimenti in tema di responsabilità disciplinare del magistrato che potrebbero eventualmente essere approvati entro giovedì mattina.

NICOLA COLAIANNI. Come ha ricordato il presidente, gli emendamenti alle proposte di legge in tema di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato non ne stravolgono l'impianto per cui potrebbe risultare utile una riunione preventiva di un Comitato ristretto informale, composto dai presentatori degli emendamenti e dal relatore, con la partecipazione del Governo. In questo modo, la riunione in sede legislativa potrebbe avere un andamento più ordinato.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sono contrario alla costituzione di un Comitato ristretto, ancorché informale, perché ritengo più opportuno che sia la Commissione nella sua interezza a valutare la portata degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poiché non tutti i gruppi concordano sulla proposta di costituire un Comitato ristretto, resta inteso che la Commissione in sede legislativa si riunirà domani alle 15 con il previsto ordine del giorno, ferma restando la possibilità di tenere seduta notturna.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-27
Lire 500